IP/04/382

Bruxelles, 24 marzo 2004

La Commissione conclude le indagini sul caso Microsoft, imponendo misure correttive ed infliggendo un'ammenda

Dopo l'indagine durata cinque anni, la Commissione europea ha concluso che Microsoft Corporation ha violato le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza sfruttando sui mercati dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro[1] e dei media player[2]il suo quasi monopolio sul mercato dei sistemi operativi per PC. Poiché il comportamento illecito prosegue, la Commissione ha ordinato a Microsoft di comunicare ai propri concorrenti, entro 120 giorni, informazioni sulle interfacce[3] richieste per fare in modo che i loro prodotti siano in grado di "comunicare" con l'onnipresente sistema operativo Windows. Si intima inoltre a Microsoft di offrire, entro 90 giorni, una versione del sistema operativo Windows senza Windows Media Player ai produttori di PC (versione che dovrà essere disponibile anche per la vendita diretta agli utenti finali). A Microsoft è inoltre inflitta un'ammenda di 497 milioni di euro per aver abusato del proprio potere di mercato nell'UE.

"Le imprese in posizione dominante hanno la responsabilità particolare di garantire che il modo in cui operano non impedisca la concorrenza in base al merito intrinseco dei prodotti e non vada a scapito dei consumatori e dell'innovazione" ha dichiarato il Commissario europeo responsabile della concorrenza Mario Monti, che ha inoltre precisato: "La decisione odierna ripristina le condizioni per un'equa concorrenza sui mercati interessati e fissa principi chiari per il comportamento futuro di un'impresa che detiene sul mercato una posizione dominante di questa portata".

Dopo indagini intense ed esaustive, durate più di cinque anni, e l'invio di tre comunicazioni degli addebiti[4], la Commissione ha adottato oggi una decisione in cui stabilisce che l'impresa statunitense di software Microsoft Corporation ha violato le regole di concorrenza del trattato CE abusando della sua posizione di quasi monopolio[5] (articolo 82) sul mercato dei sistemi operativi per PC.

---

1 Si tratta di sistemi operativi che funzionano su computer di rete centrali che forniscono servizi ad uffici in tutto il mondo per l'attività quotidiana, quali la condivisione di documenti e stampanti, la sicurezza e la gestione dell'identificazione degli utenti.

2 Un media player è un prodotto di software che è in grado di "riprodurre" contenuti musicali e video trasmessi attraverso Internet.

3 Le interfacce non riguardano il codice sorgente Windows in quanto esso non è necessario per realizzare lo sviluppo di prodotti interoperativi. Le interfacce sono gli agganci ("hook") all'estremità del codice sorgente che consentono ai prodotti di dialogare tra loro.

4 Una comunicazione degli addebiti o delle obiezioni segna l'avvio di un procedimento d'indagine formale in quanto la Commissione comunica alla o alle imprese interessate gli addebiti o le obiezioni.

5 I sistemi operativi di Microsoft sono installati su più del 95% dei personal computer in tutto il mondo.

Microsoft ha abusato del proprio potere di mercato limitando deliberatamente l'interoperabilità tra PC che operano in Windows e server per gruppi di lavoro non Microsoft ed abbinando il proprio programma Windows Media Player (WMP), un prodotto sul quale doveva affrontare la concorrenza, a Windows, il proprio sistema operativo presente su praticamente tutti i PC.

Questo comportamento illegale ha consentito a Microsoft di acquisire una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, che rivestono importanza essenziale per le reti IT delle imprese, e rischia di eliminare completamente la concorrenza da tale mercato. Il comportamento di Microsoft, inoltre, ha significativamente indebolito la concorrenza sul mercato dei media player.

Questi perduranti abusi frenano l'innovazione e danneggiano il gioco della concorrenza ed i consumatori, i quali finiscono per disporre di una scelta minore a prezzi più elevati.

A causa dell'estrema gravità di questi abusi, proseguiti per cinque anni e mezzo, la Commissione ha imposto un'ammenda di 497.2 milioni di euro.

Misure correttive

Per ristabilire eque condizioni di concorrenza, la Commissione ha imposto le seguenti misure correttive:,

- Per quanto riguarda l'interoperabilità, Microsoft deve rendere pubbliche, entro 120 giorni, informazioni complete ed accurate sulle interfacce che consentano ai server per gruppi di lavoro non Microsoft di raggiungere la completa interoperabilità con i PC e i server che operano in Windows. Questo consentirà ai venditori rivali di sviluppare prodotti che possano competere a pari condizioni sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. Le informazioni rese pubbliche dovranno essere aggiornate ogniqualvolta Microsoft immetterà sul mercato nuove versioni dei relativi prodotti.

Nella misura in cui qualsiasi informazione sulle interfacce potrebbe essere protetta da diritti di proprietà intellettuale nello Spazio economico europeo[6], Microsoft avrebbe diritto ad una compensazione ragionevole. L'ordine di comunicare le informazioni si riferisce solo alla documentazione relativa alle interfacce e non al codice sorgente Windows, in quanto esso non è necessario per lo sviluppo di prodotti interoperativi.

- Per quanto riguarda le vendite abbinate, Microsoft deve offrire ai produttori di PC, entro 90 giorni, una versione del sistema operativo Windows per PC client senza WMP. Questa misura correttiva delle vendite abbinate non significa che i consumatori riceveranno PC e sistemi operativi senza media player. La maggior parte dei consumatori acquista un PC da un produttore di PC che ha già assemblato per loro un abbinamento di un sistema operativo e di un media player. La conseguenza della misura correttiva imposta dalla Commissione sarà che la configurazione di tali abbinamenti rifletterà i desideri dei consumatori e non quanto imposto da Microsoft.

Microsoft conserverà il diritto di offrire una versione del sistema operativo Windows per PC client con WMP, ma deve tuttavia astenersi dal praticare qualsiasi condizione commerciale, tecnologica o contrattuale che avrebbe l'effetto di rendere la versione di Windows non abbinata a WMP meno interessante o capace di prestazioni minori. In particolare, non deve concedere ai produttori di PC sconti che dipendano dall'acquisto di Windows con WMP.

---

[6] Unione europea più Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

La Commissione ritiene che le misure correttive porranno fine alle violazioni delle norme antitrust, che siano proporzionate e che stabiliscano principi chiari per il futuro comportamento dell'impresa.

Onde garantire il rispetto effettivo della decisione entro i termini previsti, la Commissione nominerà un fiduciario di controllo che verificherà tra l'altro che le informazioni comunicate da Microsoft sulle interfacce siano complete ed accurate e che le due versioni di Windows siano equivalenti in termini di prestazioni.

L'indagine

Nel dicembre 1998 Sun Microsystems, un'altra impresa statunitense, ha presentato una denuncia in quanto Microsoft aveva rifiutato di fornire le informazioni sulle interfacce necessarie affinché Sun potesse sviluppare prodotti capaci di "dialogare" correttamente con i PC dotati dell'onnipresente sistema Windows e fosse dunque in grado di competere ad armi pari sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro.

Le indagini della Commissione hanno rivelato che Sun non era l'unica impresa a cui erano state rifiutate queste informazioni e che la mancata comunicazione da parte di Microsoft era parte di una strategia più ampia destinata ad escludere i concorrenti dal mercato.

Questo comportamento relegava la concorrenza in una posizione secondaria in termini di affidabilità, sicurezza e velocità, tra gli altri fattori, garantendo il successo di Microsoft sul mercato. Di conseguenza, una stragrande maggioranza di clienti ha informato la Commissione che la mancata comunicazione da parte di Microsoft delle informazioni relative alle interfacce alterava in modo artificiale la loro scelta a favore dei prodotti Microsoft per server. Le risposte ad un'indagine presentate dalla stessa Microsoft hanno confermato il legame tra il vantaggio in termini di interoperabilità che Microsoft aveva riservato a se stessa e le sue crescenti quote di mercato.

Nel 2000 la Commissione ha ampliato di propria iniziativa le indagini per studiare gli effetti della vendita abbinata di Windows Media Player con il sistema operativo per PC Windows 2000.

Questa parte delle indagini ha concluso che l'onnipresenza di cui godeva immediatamente WMP come conseguenza della vendita abbinata al sistema operativo per PC Windows riduceva artificialmente gli incentivi per le imprese operanti nel settore della musica, dei film e di altri media, nonché per gli sviluppatori di software e per i fornitori di contenuti, a sviluppare le proprie offerte per adattarle a media player concorrenti.

Di conseguenza, la vendita abbinata da parte di Microsoft del proprio media player determina una preclusione del mercato ai concorrenti, riducendo in ultima analisi la scelta dei consumatori, in quanto i prodotti concorrenti subiscono uno svantaggio che non è dovuto né ai loro prezzi né alla loro qualità.

I dati disponibili indicano già una chiara tendenza a favore della tecnologia di WMP e Windows Media. In caso di mancato intervento da parte della Commissione, è probabile che la vendita abbinata di WMP con Windows farebbe definitivamente "sbilanciare" il mercato a favore di Microsoft. Questo consentirebbe all'impresa di controllare mercati collegati nel settore dei media digitali, quali la tecnologia di codifica, il software per la radiodiffusione di musica via Internet e la gestione di diritti digitali ecc.

Più in generale, la Commissione è preoccupata del fatto che la vendita abbinata di WMP da parte di Microsoft costituisca un esempio di un modello di attività commerciale più generale, che, dato il quasi monopolio di Microsoft nei sistemi operativi per PC, scoraggia l'innovazione e riduce la scelta dei consumatori per tutte le tecnologie alle quali Microsoft potrebbe eventualmente interessarsi e alle quali potrebbe vincolare Windows in futuro.

Nota ai redattori

La Commissione europea applica le regole di concorrenza dell'UE alle pratiche commerciali restrittive e agli abusi di un potere di mercato monopolistico delle imprese per l'insieme dell'Unione europea quando vi è un'incidenza sugli scambi transfrontalieri e sulla concorrenza.

La Commissione ha il potere di imporre alle imprese di cambiare il loro comportamento e di infliggere sanzioni finanziarie per le violazioni delle norme antitrust fino ad un massimo del 10% del fatturato annuo mondiale delle imprese interessate.

È possibile ricorrere contro le decisioni della Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado sito a Lussemburgo.

Comunicazione sulla GU

Ricorso della società Microsoft Corporation contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 7 giugno 2004 (Causa **T-201/04**)

Il 7 giugno 2004 la società Microsoft Corporation, con sede in Washington (USA), rappresentata dai sigg. I.S. Forrester, QC, e J.-F. Bellis, lawyer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione della Commissione 24 marzo 2004, o, in subordine, annullare o ridurre significativamente l'ammenda irrogata;
- condannare la Commissione a sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione che ha accertato due abusi di posizione dominante da parte della ricorrente ed ha irrogato alla ricorrente un'ammenda dell'importo di EUR 497 196 304. Nella decisione la Commissione ha stabilito che la ricorrente ha rifiutato di fornire "Informazioni sull'interoperabilità" e di consentire il loro impiego al fine di sviluppare e di distribuire sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. In secondo luogo la Commissione ha stabilito che la ricorrente aveva subordinato la disponibilità del "Window Client PC Operating System" all'acquisto contemporaneo di Windows Media Player.
In primo luogo, a sostegno del suo ricorso la ricorrente afferma che la Commissione erroneamente ha dichiarato che la ricorrente aveva violato l'art. 82 CE rifiutando di comunicare dei protocolli di comunicazione ai concorrenti e di consentire l'impiego di questa tecnologia proprietaria in sistemi operativi per server per gruppi di lavoro.
Secondo la ricorrente, le condizioni richieste dalla Corte di giustizia affinché un imprenditore in posizione dominante sia obbligato a concedere una licenza sui suoi diritti di proprietà intellettuale non sono soddisfatte nel caso di specie. A giudizio della ricorrente, la tecnologia per cui le si ordina di concedere una licenza non è indispensabile per conseguire l'interoperabilità con i sistemi operativi di Microsoft PC, il presunto rifiuto di fornire la tecnologia non ha impedito l'affermarsi di nuovi prodotti su un mercato derivato e, infine, non ha avuto l'effetto di escludere ogni concorrenza su un mercato derivato.
Inoltre, la ricorrente afferma che la decisione impugnata erroneamente ha escluso che la ricorrente potesse addurre i propri diritti di proprietà intellettuale come giustificazione obiettiva del suo presunto rifiuto di fornire la tecnologia ed ha invece avanzato un nuova e giuridicamente erronea valutazione comparata che si fonda su un interesse pubblico alla divulgazione.
Inoltre la ricorrente afferma che non è mai stata presentata alcuna richiesta di licenza per sviluppare un software nello SEE e che la ricorrente non aveva alcun obbligo di ritenere che la richiesta della Sun potesse far sorgere una qualche particolare responsabilità ai sensi dell'art. 82 CE.
Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto degli obblighi imposti alle Comunità europee dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) nell'applicare l'art. 82 ai fatti della causa. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione erroneamente ha ritenuto che la ricorrente violasse l'art. 82 CE condizionando la disponibilità del suo sistema operativo di PC all'acquisto congiunto di una funzionalità multimediale nota come Windows Media Player.
Secondo la ricorrente, la decisione impugnata si basa su una teoria speculativa dell'esclusione secondo la quale un'ampia distribuzione della funzionalità multimediale in Windows potrebbe, in un futuro indeterminato, condurre ad una situazione in cui i fornitori di contenuti e i produttori di software codificheranno i loro programmi quasi esclusivamente nei formati di Windows Media. La ricorrente sostiene che tale teoria è incompatibile con la decisione della Commissione in merito alla concentrazione AOL/Time Warner [1] nonché con gli elementi del fascicolo che indicano che i fornitori di contenuti continuano a codificare in formati multipli.
La ricorrente inoltre afferma che la decisione impugnata ignora i benefici provenienti dal modello commerciale della ricorrente, che permette l'integrazione di nuove funzionalità in Windows in risposta ai progressi tecnologici e ai cambiamenti nella domanda dei consumatori.
Inoltre, secondo la ricorrente la decisione impugnata non soddisfa le condizioni richieste per accertare una violazione dell'art. 82 CE, e in particolare della lett. d) di quest'ultimo. La ricorrente afferma che Windows e la sua funzionalità multimediale non sono due prodotti distinti. Inoltre la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non prova che la licenza abbinata e i prodotti abbinati non sono connessi per loro natura o per il loro impiego commerciale. La ricorrente inoltre sostiene che la decisione impugnata non prende in considerazione l'obbligo che il TRIPS impone alle Comunità europea nell'applicare l'art. 82 CE ai fatti della causa e la circostanza che il rimedio imposto è sproporzionato.
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la richiesta che la ricorrente assuma e retribuisca un fiduciario con il compito di sorvegliare il rispetto della decisione, e di ricevere i reclami ed indagare su di essi, è illegittima in quanto ultra vires. La ricorrente afferma che i poteri delegati al fiduciario sono poteri investigativi ed esecutivi di regola appartenenti dalla Commissione e che non possono essere delegati.
Infine, la ricorrente sostiene che non esiste alcun fondamento per irrogare alla ricorrente un'ammenda alla luce della novità giuridica dell'accertamento dell'abuso. La ricorrente afferma inoltre che l'importo dell'ammenda è manifestamente eccessivo.

---

[1] - Decisione della Commissione 11 ottobre 2000che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso COMP/M.1845 - AOL/Time Warner) (GU2001 L 268, pag.28).

CVRIA
LUXEMBOURG

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA
EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIMI ISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 103/04

22 dicembre 2004

Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado nella causa T-201/04 R

Microsoft Corp. / Commissione delle Comunità europee

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO RESPINGE LA DOMANDA DI PROVVEDIMENTI URGENTI PRESENTATA DALLA MICROSOFT

Gli elementi di prova fatti valere dalla Microsoft non sono sufficienti per dimostrare che l'esecuzione delle misure correttive imposte dalla Commissione rischia di provocarle un danno grave ed irreparabile

Il 24 marzo 2004, la Commissione europea ha adottato una decisione con la quale ha constatato che la Microsoft aveva violato l'art. 82 del Trattato CE, commettendo un abuso di posizione dominante con due comportamenti distinti. Essa le ha altresì imposto un'ammenda pari a più di 497 milioni di euro.

Il primo comportamento sanzionato riguarda il rifiuto della Microsoft di fornire ai suoi concorrenti certe «informazioni relative all'interoperabilità» e di autorizzarne l'uso per lo sviluppo e la distribuzione di prodotti concorrenti ai propri sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro per il periodo tra il mese di ottobre 1998 e la data di adozione della decisione. Come misura correttiva, la Commissione ha imposto alla Microsoft di divulgare a tutte le imprese che desiderano sviluppare e distribuire sistemi operativi per server per gruppi di lavoro le «specificazioni» di suoi protocolli di comunicazione cliente-server e server-server. Le specificazioni descrivono certe caratteristiche di un programma e devono quindi essere distinte dal «codice fonte» del programma, che designa il codice informatico effettivamente eseguito dal computer.

Il secondo comportamento sanzionato dalla Commissione è la vendita collegata del lettore multimediale Windows Media Player e del sistema operativo Windows. La Commissione ha ritenuto che tale pratica pregiudicasse la concorrenza sul mercato dei lettori multimediali. Come misura correttiva, la Commissione ha imposto alla Microsoft di offrire in vendita una versione di Windows senza Windows Media Player. La Microsoft conserva comunque la possibilità di commercializzare Windows con Windows Media Player.

Il 7 giugno 2004, la Microsoft ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso di annullamento della decisione della Commissione. Il 25 giugno seguente, la Microsoft ha chiesto la sospensione dell'esecuzione delle misure correttive imposte da tale decisione. Dopo il deposito di tale domanda, la Commissione ha

reso noto al Presidente del Tribunale di primo grado che non intendeva procedere all'esecuzione forzata delle misure correttive prima che quest'ultimo si fosse pronunciato sulla domanda di sospensione.

La Commissione ha confermato che la Microsoft aveva pagato l'ammenda.

Dopo l'audizione dinanzi al Presidente, svoltasi il 30 settembre ed il 1° ottobre, durante la quale sono state sentite le parti principali e le parti ammesse ad intervenire nel procedimento sommario, la Computer & Communications Industry Association (CCIA) e la Novell hanno rinunciato ai loro interventi a sostegno della Commissione.

Con l'ordinanza di oggi, il Presidente del Tribunale di primo grado, Bo Vesterdorf, respinge la domanda di provvedimenti urgenti della Microsoft.

Dopo aver esaminato le circostanze del caso di specie, **il Presidente considera che la Microsoft non ha dimostrato che rischiava di subire, con l'esecuzione della decisione impugnata, un danno grave ed irreparabile.**

A proposito del rifiuto di fornire le informazioni relative all**'interoperabilità**, il Presidente ritiene che la causa principale sollevi diversi problemi di principio relativi alle condizioni in cui la Commissione può concludere che un rifiuto di divulgare informazioni costituisce un abuso di posizione dominante in contrasto con l'art. 82 CE. Sottolineando che spetta esclusivamente al giudice del merito risolvere tali problemi, il Presidente del Tribunale conclude che il ricorso di annullamento proposto dalla Microsoft non è a prima vista privo di fondamento e che **la condizione relativa al *fumus boni juris*** (che consiste nel valutare, a prima vista, il carattere fondato del ricorso principale) è, quindi, **soddisfatta**.

Il Presidente ritiene **tuttavia non soddisfatta la condizione relativa all'urgenza, in quanto la Microsoft non ha fornito la prova che la divulgazione delle informazioni** tenute segrete fino ad allora **sarebbe la causa di un danno grave ed irreparabile**. Al termine di un esame fattuale delle conseguenze concrete della divulgazione fatte valere dalla Microsoft, il Presidente constata in particolare che la divulgazione di un'informazione sino ad allora segreta non implica necessariamente un danno grave e che, alla luce delle circostanze di specie, un tale danno non è stato concretamente dimostrato. La Microsoft non ha neanche dimostrato, in primo luogo, che l'uso, da parte dei suoi concorrenti, delle informazioni divulgate condurrebbe alla loro «diluizione», in secondo luogo, che il mantenimento dei prodotti concorrenti nei canali di distribuzione dopo l'eventuale annullamento della decisione impugnata costituirebbe un danno grave ed irreparabile, in terzo luogo, che i concorrenti della Microsoft potrebbero «clonare» i suoi prodotti, in quarto luogo, che la Microsoft dovrebbe procedere ad un cambiamento fondamentale della sua politica commerciale e, in quinto luogo, che la decisione causerebbe un'evoluzione irreversibile del mercato.

Per quanto riguarda la **vendita collegata di Windows e di Windows Media Player**, il Presidente considera, anzitutto, che certi argomenti della Microsoft sollevano problemi complessi, come quello dell'effetto anticoncorrenziale della vendita collegata derivante da «effetti di rete indiretti», che il Tribunale deve risolvere nella causa principale. Giungendo alla conclusione che la condizione relativa al *fumus boni juris* è soddisfatta, il Presidente esamina poi l'urgenza di ordinare la sospensione chiesta. Procedendo ad un'analisi fattuale dei danni fatti valere, considera che **la Microsoft non ha concretamente dimostrato che rischia di subire un danno grave ed irreparabile** derivante dalla lesione della sua politica commerciale o della sua reputazione.

La domanda di provvedimenti urgenti della Microsoft è quindi integralmente respinta.

IMPORTANTE: Il Tribunale di primo grado pronuncerà la propria sentenza definitiva nel merito della causa in una data successiva. Un'ordinanza relativa ai provvedimenti provvisori non pregiudica l'esito dell'azione principale. Contro una decisione del Presidente del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi al Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna il Tribunale di primo grado.

Lingue disponibili: DE, EN, ES, FR, IT, GR e PL

Il testo integrale dell'ordinanza in EN e FR si trova sul sito Internet della Corte

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 23 ottobre 2003 (procedimento R 814/2000-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la società Laboratoires Goëmar e La Mer Technology, Inc.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Mer Technology, Inc., è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Laboratoires Goëmar.*

---

(1) GU C 47 del 21.2.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2007 — Microsoft/Commissione

(Causa T-201/04) (1)

(«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Sistemi operativi client per personal computer — Sistemi operativi per servers per gruppi di lavoro — Lettori multimediali che permettono una ricezione continua — Decisione che constata infrazioni dell'art. 82 CE — Rifiuto dell'impresa dominante di fornire le informazioni relative all'interoperabilità e di autorizzarne l'uso — Imposizione, da parte dell'impresa dominante, quale presupposto per la fornitura del suo sistema operativo per personal computer client, dell'acquisto simultaneo del suo lettore multimediale — Misure correttive — Designazione di un mandatario indipendente — Ammenda — Determinazione dell'importo — Proporzionalità»)

(2007/C 269/80)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Microsoft Corp. (Redmond, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. J.-F. Bellis, e I. Forrester, QC)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente R. Wainwright, F. Castillo de la Torre, P. Hellström e A. Whelan, agenti, successivamente F. Castillo de la Torre, P. Hellström e A. Whelan)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: The Computing Technology Industry Association, Inc. (Oakbrook Terrace, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti G. van Gerven, T. Franchoo, e B. Kilpatrick, solicitor); DMDsecure.com BV (Amsterdam, Paesi Bassi); MPS Broadband AB (Stoccolma, Svezia); Pace Micro Technology plc (Shipley, West Yorkshire, Regno Unito); Quantel Ltd (Newbury, Berkshire, Regno Unito); Tandberg Television Ltd (Southampton, Hampshire, Regno Unito) (rappresentante: avv. J. Bourgeois); Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti L. Ruessmann, P. Hecker e K. Bacon, barrister); TeamSystem SpA (Pesaro, Italia); Mamut ASA (Oslo, Norvegia) (rappresentante: avv. G. Berrisch); e Exor AB (Uppsala, Svezia) (rappresentanti: avv.ti S. Martínez Lage, H. Brokelmann e R. Allendesalazar Corcho)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Software & Information Industry Association (Washington, DC) (rappresentanti: J. Flynn, QC, C. Simpson, T. Vinje, solicitors, avv.ti D. Paemen, N. Dodoo e M. Dolmans); Free Software Foundation Europe eV (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. C. Piana); Audiobanner.com (Los Angeles, California, Stati Uniti) (rappresentante: avv. L. Alvizar Ceballos); e European Committee for Interoperable Systems (ECIS) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti D. Paemen, N. Dodoo, M. Dolmans e J. Flynn, QC)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 marzo 2004, 2007/53/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 (...) CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation (caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft) (GU 2007, L 32, pag. 23), o in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione.

Dispositivo

1) *L'art. 7 della decisione della Commissione 24 marzo 2004, 2007/53/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 (...) CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation (caso COMP/C-3/37.792 — Microsoft), è annullato nei limiti in cui:*

   — *ordina alla Microsoft di presentare una proposta concernente la creazione di un meccanismo che deve includere la designazione di un mandatario indipendente dotato dei poteri di accesso, indipendentemente dalla Commissione, all'assistenza, alle informazioni, ai documenti, ai locali e ai dipendenti della Microsoft nonché ai «code source» dei prodotti rilevanti della Microsoft;*

   — *esige che la proposta concernente la creazione di tale meccanismo preveda che l'insieme dei costi connessi alla designazione del mandatario, inclusa la sua remunerazione, siano a carico della Microsoft;*

   — *riserva alla Commissione il diritto di imporre mediante decisione un meccanismo come quello indicato al primo e al secondo trattino del presente punto.*

2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*

3) *La Microsoft sopporterà l'80 % delle sue spese e l'80 % delle spese della Commissione, ad eccezione delle spese di quest'ultima connesse agli interventi della The Computing Technology Industry Association, Inc., della Association for Competitive Technology, Inc., della TeamSystem SpA, della Mamut ASA, della DMDsecure.com BV, della MPS Broadband AB, della Pace Micro Technology plc, della Quantel Ltd, della Tandberg Television Ltd e della Exor AB.*

4) *La Microsoft sopporterà le proprie spese e le spese della Commissione concernenti il procedimento sommario nella causa T-201/04 R, ad eccezione delle spese della Commissione connesse all'intervento della The Computing Technology Industry Association, della Association for Competitive Technology, della TeamSystem, della Mamut, della DMDsecure.com, della MPS Broadband, della Pace Micro Technology, della Quantel, della Tandberg Television e della Exor.*

5) *La Microsoft sopporterà le spese della Software & Information Industry Association, della Free Software Foundation Europe, della Audiobanner.com e dello European Committee for Interoperable Systems (ECIS), incluse quelle concernenti il procedimento sommario.*

6) *La Commissione sopporterà il 20 % delle proprie spese e il 20 % delle spese della Microsoft, ad eccezione delle spese di quest'ultima connesse all'intervento della Software & Information Industry Association, della Free Software Foundation Europe, della Audiobanner.com e dell'ECIS.*

7) *La The Computing Technology Industry Association, la Association for Competitive Technology, la TeamSystem, la Mamut, la DMDsecure.com, la MPS Broadband, la Pace Micro Technology, la Quantel, la Tandberg Television e la Exor sopporteranno ciascuna le proprie spese, incluse quelle concernenti il procedimento sommario.*

---

(1) GU C 179 del 10.7.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2007 — Francia/Commissione

(Causa T-240/04) (1)

(«Comunità europea dell'energia atomica — Investimenti — Comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento — Modalità di esecuzione — Regolamento (Euratom) n. 1352/2003 — Incompetenza della Commissione — Artt. 41 EA-44 EA — Principio di certezza del diritto»)

(2007/C 269/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente F. Alabrune, G. de Bergues, C. Lemaire ed E. Puisais, quindi G. de Bergues e S. Gasri, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Patakia, agente)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: C.-D. Quassowski ed A. Tiemann, agenti) e Regno del Belgio (rappresentanti: inizialmente D. Haven, quindi M. Wimmer, infine A. Hubert, agenti, assistiti dall'avv. J.-F. De Bock)

Oggetto

Annullamento del regolamento (Euratom) della Commissione 23 luglio 2003, n. 1352, recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'art. 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 192, pag. 15).

Dispositivo

1) *Il regolamento (Euratom) della Commissione 23 luglio 2003, n. 1352, recante modifica del regolamento (CE) n. 1209/2000 che definisce le procedure per effettuare le comunicazioni prescritte ai sensi dell'art. 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, è annullato.*

2) *La Commissione è condannata a sopportare le spese della Repubblica francese.*

3) *La Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sopporteranno le proprie spese.*

---

(1) GU C 304 del 13.12.2003 (già causa C-455/03).

Sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2007 — Imagination Technologies/UAMI (PURE DIGITAL)

(Causa T-461/04) (1)

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo PURE DIGITAL — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Articolo 7, n. 3, del regolamento n. 40/94»)

(2007/C 269/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Imagination Technologies Ltd (Kings Langley, Hertfordshire, Regno Unito) (rappresentanti: M. Edenborough, barrister, P. Brownlow e N. Jenkins, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente D. Schennen, in seguito D. Botis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 16 settembre 2004 (procedimento R 108/2004-2), riguardante la domanda di registrazione del marchio denominativo PURE DIGITAL come marchio comunitario.

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA
EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

CVRIA
LUXEMBOURG

Press and Information

PRESS RELEASE No 63/07

17 September 2007

Judgment of the Court of First Instance in Case T-201/04

Microsoft Corp. v *Commission of the European Communities*

THE COURT OF FIRST INSTANCE ESSENTIALLY UPHOLDS THE COMMISSION'S DECISION FINDING THAT MICROSOFT ABUSED ITS DOMINANT POSITION

However, the Court has annulled certain parts of the decision relating to the appointment of a monitoring trustee, which have no legal basis in Community law

On 23 March 2004 the European Commission adopted a decision finding that Microsoft had infringed Article 82 of the EC Treaty by abusing its dominant position by engaging in two separate types of conduct. The Commission also imposed a fine of more than EUR 497 million on Microsoft.

The first type of conduct found to constitute an abuse consisted in Microsoft's refusal to supply its competitors with 'interoperability information' and to authorise them to use that information to develop and distribute products competing with its own products on the work group server operating system market, between October 1998 and the date of adoption of the decision. By way of remedy, the Commission required Microsoft to disclose the 'specifications' of its client/server and server/server communication protocols to any undertaking wishing to develop and distribute work group server operating systems.

The second type of conduct to which the Commission took exception was the tying of Windows Media Player with the Windows PC operating system. The Commission considered that that practice affected competition on the media player market. By way of remedy, the Commission required Microsoft to offer for sale a version of Windows without Windows Media Player.

In order to assist the Commission in monitoring Microsoft's compliance with the decision, the decision provided for a monitoring trustee to be appointed by the Commission from a list of persons drawn up by Microsoft. The monitoring trustee's primary responsibility would be to issue opinions, upon application by a third party or by the Commission, or on his own motion, on whether Microsoft was complying with the decision and on any issue that might be of interest with respect to the enforcement of the decision. He was to have access to Microsoft's assistance, information, documents, premises and employees and to the source code of the relevant Microsoft products. All the costs associated with the monitoring trustee, including his remuneration, were to be borne by Microsoft.

On 7 June 2004 Microsoft brought an action before the Court of First Instance for annulment of the decision or for annulment or a substantial reduction of the fine imposed on it.

The refusal to supply the interoperability information

First, the Court confirms that the necessary degree of interoperability required by the Commission is well founded and that there is no inconsistency between that degree of interoperability and the remedy imposed by the Commission.

The Court then observes that the Commission defined interoperability information as a detailed technical description of certain rules of interconnection and interaction that can be used within Windows work group networks to deliver work group services. The Court notes that the Commission emphasised that Microsoft's abusive refusal to supply concerned only the specifications of certain protocols and not the source code and that it was not its intention to order Microsoft to disclose its source code to its competitors.

The Court also considers that the aim pursued by the Commission is to remove the obstacle for Microsoft's competitors represented by the insufficient degree of interoperability with the Windows domain architecture, in order to enable those competitors to offer work group server operating systems differing from Microsoft's on important parameters. In that connection, the Court rejects Microsoft's claims that the degree of interoperability required by the Commission is intended in reality to enable competing work group server operating systems to function in every respect like a Windows system and, accordingly, to enable Microsoft's competitors to clone or reproduce its products.

As to the question of the intellectual property rights covering the communication protocols or the specifications, the Court considers that there is no need to adjudicate on that question in order to determine the case. It observes that in adopting the decision the Commission proceeded on the presumption that Microsoft could rely on such rights or, in other words, it considered that it was possible that the refusal at issue was a refusal to grant a licence to a third parties, thus opting for the solution which, according to the case-law, was the most favourable to Microsoft.

As regards the refusal to supply the interoperability information, the Court recalls that, according to the case-law, although undertakings are, as a rule, free to choose their business partners, in certain circumstances a refusal to supply on the part of a dominant undertaking may constitute an abuse of a dominant position. Before a refusal by the holder of an intellectual property right to license a third party to use a product can be characterised as an abuse of a dominant position, three conditions must be satisfied: the refusal must relate to a product or service indispensable to the exercise of an activity on a neighbouring market; the refusal must be of such a kind as to exclude any effective competition on that market; and the refusal must prevent the appearance of a new product for which there is potential consumer demand. Provided that such circumstances are satisfied, the refusal to grant a licence may constitute an abuse of a dominant position unless it is objectively justified.

In the present case, **the Court finds that the Commission did not err in considering that those conditions were indeed satisfied.**

The Court considers that the Commission was correct to conclude that the work group server operating systems of Microsoft's competitors must be able to interoperate with Windows domain architecture on an equal footing with Windows operating systems if they are to be capable of being marketed viably.

The absence of such interoperability has the effect of reinforcing Microsoft's competitive position on the market and creates a risk that competition will be eliminated.

The Court observes that the circumstance relating to the appearance of a new product must be assessed under Article 82(b) of the Treaty. It considers that the Commission's finding that Microsoft's refusal limits technical development to the prejudice of consumers within the meaning of that provision is not manifestly incorrect.

Last, the Court rejects Microsoft's arguments to the effect that the refusal is objectively justified because the technology concerned is covered by intellectual property rights. The Court notes that such justification would render ineffective the principles established in the case-law which are referred to above. The Court further considers that Microsoft has failed to show that if it were required to disclose the interoperability information that would have a significant negative effect on its incentives to innovate.

The Court therefore upholds the part of the decision concerning interoperability.

The bundling of the Windows client PC operating system and Windows Media Player

By way of preliminary observation, the Court considers that the factors on which the Commission based its conclusion that there was abusive tying are correct and consistent with Community law. It observes that those factors are as follows: first, the undertaking concerned must have a dominant position on the market for the tying product; second, the tying product and the tied product must be two separate products; third, consumers must not have a choice to obtain the tying product without the tied product; and, fourth, the practice must foreclose competition.

In respect of each of those factors, the Court considers that the Commission's decision is well founded.

First, the Court observes that it is not disputed that Microsoft had a dominant position on the client PC operating systems market.

Second, the Court, noting that that the question as to whether products are distinct must be assessed by reference to consumer demand, finds that a number of factors based on the nature and the technical features of the products concerned, the facts observed on the market, the history of the development of the products concerned and also Microsoft's commercial business practice, demonstrate the existence of separate consumer demand for media players. In that regard, the Court notes, inter alia, that the Windows operating system is system software, whereas Windows Media Player is application software; that there are independent companies, like RealNetworks, who design and supply competing products independently of operating systems; that Microsoft develops and markets Windows Media Player for other operating systems; that Windows Media Player can be downloaded independently of the Windows operating system; and that, in spite of the bundling, a not insignificant number of consumers continue to acquire competing media players separately.

Third, the Court observes that it is beyond dispute that, in consequence of the tying, consumers are unable to acquire the Windows operating system without simultaneously acquiring Windows Media Player. In that regard, the Court considers that neither the fact that Microsoft does not charge a separate price for Windows Media Player, nor the fact that consumers are not obliged to use that media player, is relevant for the purposes of the examination of that factor.

Fourth, the Court finds that the Commission clearly demonstrated in the contested decision that the fact that Microsoft offered OEMs only the version of Windows bundled with Windows Media Player had the inevitable consequence of affecting relations on the market between Microsoft, OEMs and suppliers of third-party media players by appreciably altering the balance of competition in favour of Microsoft and to the detriment of the other operators. The Court considers that that practice enabled Microsoft to obtain an unparalleled advantage with respect to distribution of its product and to ensure the ubiquity of Windows Media Player on client PCs

throughout the world, thus providing a disincentive for users to use third-party media players and for OEMs to pre-install such media players on client PCs. The Court concludes that the Commission was correct to find that there was a significant risk that the tying would lead to a weakening of competition in such a way that the maintenance of an effective competitive structure would not be ensured in the near future.

Last, the Court finds that Microsoft has not demonstrated the existence of objective justification for the bundling and that the remedy imposed by the Commission is proportionate. On that point, the Court makes clear that Microsoft retains the right to continue to offer the version of Windows bundled with Windows Media Player and that it is required only to make it possible for consumers to obtain the operating system without that media player, a measure which does not mean any change in Microsoft's current technical practice other than the development of that version of Windows.

The Court therefore upholds the part of the decision concerning the bundling of Windows Media Player.

The monitoring trustee

The Court observes that if the Commission decides to seek the assistance of an external expert, it may communicate to him all the information and documents which it has obtained in the exercise of its powers. However, it considers that by establishing the mechanism of a monitoring trustee, with his own powers of investigation and capable of being called upon to act by third parties, the Commission went far beyond the situation in which it appoints its own expert to advise it during an investigation.

The Court criticises, in particular, the obligation imposed on Microsoft to allow the monitoring trustee, independently of the Commission, access to its information, documents, premises and employees and also to the source code of its relevant products. It observes that no limit in time is envisaged for the continuing intervention of the trustee.

The Court finds that the Commission has no authority to compel Microsoft to grant to a monitoring trustee powers which the Commission itself is not authorised to confer on a third party.

Last, the Court considers that the Commission exceeds its powers in so far as it makes Microsoft responsible for all the costs associated with the monitoring trustee. There is no provision of Community law that authorises the Commission to require an undertaking to bear the costs which the Commission itself incurs as a result of monitoring the implementation of remedies.

The Court therefore annuls the decision in so far as it orders Microsoft to submit a proposal for the appointment of a monitoring trustee with the power to have access, independently of the Commission, to Microsoft's assistance, information, documents, premises and employees and to the source code of the relevant Microsoft products **and in so far as it provides that all the costs associated with that monitoring trustee be borne by Microsoft.**

The fine

The Court finds that the Commission did not err in assessing the gravity and duration of the infringement and did not err in setting the amount of the fine. Since the abuse of a dominant position is confirmed by the Court, the amount of the fine remains unchanged at EUR 497 million.

REMINDER: An appeal, limited to points of law only, may be brought before the Court of Justice of the European Communities against a decision of the Court of First Instance, within two months of its notification.